

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 91 del 31 GEN. 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: Convenzione semestrale con la ASL Roma 1 finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A). Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 4.746,56.

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Longari

Firma [Firma]

Data 12.01.2020

Il Dirigente: Dott. Roberto Longari

Data 22.01.2020

Firma [Firma]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011SP8 - PROV. 56

Autorizzazione: AUT. 22-3/2020

Data 27.01.2020

Firma [Firma]

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28.01.2020

Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.01.2020

Firma [Firma]

Oggetto: Convenzione semestrale con la ASL Roma 1 finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A). Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 4.746,56.

Pag. 2 di 5

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di effettuare l'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A) - nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara finalizzata all'esecuzione in proprio dell'attività di campionamento di interesse - con nota prot. n. 24621 del 07/05/2019 inviava alle AASSLL ed AAOO del Lazio richiesta di disponibilità all'attivazione di specifica convenzione di durata semestrale finalizzata all'espletamento di tale attività specialistica con riferimento ad un numero massimo stimato di n. 104 campionamenti semestrali (all. 1);

ACQUISITA con nota prot. n. 76829 del 23/05/2019 - trasmessa con nota PEC assunta al prot. n. 28479 del 24/05/2019, la disponibilità della ASL Roma 1 all'esecuzione dell'attività in parola (all. 2);

VISTA:

- la nota prot. n. 39932 del 16/07/2019 con cui l'Azienda trasmetteva, tenuto conto dei termini economici proposti dalla ASL Roma 1 a mezzo della predetta nota prot. n. 76829 del 23/05/2019, schema dell'atto convenzionale regolante il rapporto (all. 3);
- la successiva nota prot. n. 67669 del 02/12/2019 con cui l'Azienda, nel reiterare la richiesta di formalizzazione dell'atto convenzionale, coglieva l'occasione per rinviare la convenzione rimodulata (all. 4);

ACQUISITA con nota prot. n. 11657 del 24/01/2020 - trasmessa con nota PEC assunta al protocollo aziendale al n. 5099 del 24/01/2020 - la condivisione della ASL Roma 1 in ordine alla proposta di atto convenzionale da ultimo rimessa e che veniva approvata con deliberazione n. 50 del 22/01/2020 della ASL Roma 1 medesima (all. 5);

RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare una convenzione con la ASL Roma 1 finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A);

PRECISATO che la convenzione ha durata semestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;

VISTO lo schema di convenzione recante i termini del rapporto - trasmesso alla ASL Roma 1 con nota prot. n. 67669 del 02/12/2019 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che:

- oggetto di convenzione è l'attività di laboratorio resa con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre;
- la ASL di Rieti si impegna a corrispondere le somme di seguito indicate:
 - € 11,47 per gonadotropina corinica B-HCG libera [S] (cur 90.27.4_2), oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 12,04/esame;
 - € 32,00 per PAPP-A oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 33,60/esame;

DATO ATTO che l'onere del presente provvedimento pari ad € 4.746,56 rientra nel conto 502011598 - *consulenze da convenzioni* - esercizio 2020;

RICHIAMATO il Piano Annuale consulenze per l'anno 2019 trasmesso dall'Azienda con nota prot. n. 11659 del 01/03/2019 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Umane e del Potenziale di Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza;

ACQUISITO il Nulla Osta della Direzione Sanitaria aziendale, agli atti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI STIPULARE, per le motivazioni espresse in narrativa, una convenzione con la ASL Roma 1 finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A);
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRECISARE che la convenzione ha durata semestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;
4. DI DARE ATTO che:
 - oggetto di convenzione è l'attività di laboratorio resa con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre;
 - la ASL di Rieti si impegna a corrispondere le somme di seguito indicate:
 - € 11,47 per gonadotropina corinica B-HCG libera [S] (cur 90.27.4_2), oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 12,04/esame;
 - € 32,00 per PAPP-A oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 33,60/esame;
5. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari ad € 4.746,56 nel conto 502011598 - *consulenze da convenzioni* - esercizio 2020;
6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Oggetto: Convenzione semestrale con la ASL Roma 1 finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A). Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 4.746,56.

Pag. 4 di 5

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 03 FEB, 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 03 FEB, 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 03 FEB, 2020

Rieti li 10 3 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO

Pete Ferio



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

24.1
1/2

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 24621

Rieti, 07 MAG. 2019

Inviata via PEC all'indirizzo:

protocollo@pec.aslroma1.it

Spett.le ASL Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193-Roma

protocollo.generale@pec.aslroma2.it

Spett.le ASL Roma 2
Via Filippo Meda, n. 35
00157 - Roma

protocollo@pec.aslroma3.it

Spett.le ASL Roma 3
Via Casal Bernocchi, 73
00125 - Roma

protocollo@pec.aslroma4.it

Spett.le ASL Roma 4
Via Terme di Traiano,
39/A
00053 - Civitavecchia

protocollo@pec.aslromag.it

Spett.le ASL Roma 5
Via Acquaregna nn.1/15
00019 - Tivoli

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Spett.le ASL Viterbo
Via E. Fermi, 15
01100 - Viterbo

~~Protocollo@pec.asl.frosinone.it~~
auslfr@pec.asl.frosinone.it

Spett.le ASL Frosinone
Via Armando Fabi, snc
03100 - Frosinone

protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it

Spett.le ASL di Latina
V.le P.L. Nervi
Centro Direzionale
Latinafiori
Palazzina G2
04100 - Latina

protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it

Spett.le A.O. Sant' Andrea
Via di Grottarossa
1035/1039
00189 - ROMA

aoscamilloforlanini_dirgen@pec.it

Spett.le A.O.
San Camillo Forlanini
Piazza Carlo Forlanini, 1
00151 - Roma

Je

DU. 1
2/2

Spett.le

A.O.
San Giovanni Addolorata
Via Dell'Amba Aradam,9
00184 - Roma

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A).

Con la presente si richiede la disponibilità di codeste Aziende all'attivazione di una convenzione di durata semestrale finalizzata all'esecuzione dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A) con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre.

In attesa di cortese cenno di riscontro, nonché di comunicazione in ordine ai termini anche economici del rapporto, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petri

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente
U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

He



24.2

11

Direzione Generale

Prot. 76879 AA.GG. del 23/5/2014Trasmessa tramite PEC
asl.rieti@pec.itAl Direttore della Generale della ASL Rieti
Dott. Marinella D'Innocenzo
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti**OGGETTO: stipula convenzione per l'espletamento dell'esame di laboratorio "B Test" (Free Beta HCG e PAPP-A)**

Facendo seguito alla Sua richiesta di pari oggetto (nota prot. 24621 del 7.5.2019), si manifesta la disponibilità di questa Azienda alla stipula della convenzione per l'espletamento dell'esame di laboratorio "B Test" (Free Beta HCG e PAPP-A) di durata semestrale e con riferimento ad un numero massimo di 104 campionamenti da effettuarsi nel detto arco temporale.

Si precisa che i costi di erogazione delle prestazioni saranno pari ad € 11,47 per GONADOTROPINA CORIONICA B-HCG LIBERA [S] (cur 90.27.4_2) e ad € 32,00 per il PAPP-A, con esclusione degli oneri regionali di € 10,00 sull'impegnativa, oltre il 5% a titolo di ristorno dei costi generali aziendali. Quanto sopra nelle more della formalizzazione della convenzione.

In attesa di ricevere cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Il Direttore sost. della UOC Affari Generali
Dott.ssa Gloria CiccarelliIl Direttore Generale
Dott. Angelo Tapese

le

213

1/4



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 39932

Rieti, 16 LUG 2019

Inviata via PEC:
protocollo@pec.aslroma1.it

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 - ROMA

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A).

Con la presente si fa seguito alla nota prot n. 24621 del 07/05/2019 e, nel prendere atto della disponibilità alla stipula manifestata con nota prot. n. 76829 del 23/05/2019, nonché all'espletamento dell'attività di laboratorio di interesse nelle more della formalizzazione della convenzione, si invia la proposta di atto che regolerà il rapporto, richiesta con nota prot. n. 87491 del 13/06/2019.

In attesa di cortese cenno di condivisione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariangela D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dott.ssa Rita Le Donne

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

fr



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI LABORATORIO B TEST
(FREE BETA HCG E PAPP-A)**

TRA

La ASL di Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.F. e P.I. 00821180577 in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, *(di seguito, per brevità Azienda)*;

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, C.F. e P.I. 13664791004, in persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 24621 del 07/05/2019 l'Azienda inoltrava a tutte le AA.SS.LL. ed AA.OO. della Regione Lazio una richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione di durata semestrale finalizzata all'esecuzione dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A) con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre;
- con nota prot. n. 76829 del 23/05/2019 la ASL Roma I manifestava la propria disponibilità alla stipula indicando i termini economici del rapporto, nonché all'espletamento dell'attività di laboratorio di interesse nelle more della formalizzazione della convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto

La ASL Roma I si impegna a svolgere in favore della ASL di Rieti, l'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A), mediante il proprio personale sanitario e attraverso l'impegno di apparecchiature e di materiali di consumo propri, alle condizioni e nei limiti previsti dai successivi articoli.

ART. 2

Quantificazione prestazioni di laboratorio

L'attività di laboratorio oggetto di convenzione sarà resa con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre.

ART. 3

Modalità operative

La procedura di invio dei campioni - che avverrà a mezzo del servizio trasporti protetti - è a carico e a cura della ASL e previo contatto preventivo con il Laboratorio della ASL Roma 1 che si impegna a restituire i relativi referti.

La ASL di Rieti, con oneri a proprio carico:

- svolgerà l'attività di raccolta presso la sede dell'Ospedale San Camillo de Lellis;
- invierà alla ASL Roma 1 - con cadenza settimanale, nella giornata di martedì - a mezzo corriere, i campioni raccolti;

La ASL Roma 1:

- trasmetterà i referti alla ASL di Rieti all'indirizzo e-mail del Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, Dr. Felice Patacchiola: f.patacchiola@asl.rieti.it, nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali;
- custodirà i vetrini per almeno 10 anni dalla consegna dei referti alla ASL di Rieti;

ART. 4

Compensi

L'Azienda si impegna a corrispondere alla ASL Roma 1 gli importi di seguito indicati:

- € 11,47 per gonadotropina corinica B-HCG libera [S] (cur 90.27.4_2), oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 12,04/esame;
- € 32,00 per PAPP-A oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 32,06/esame.

ART. 5

Modalità di pagamento

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 1 sul c/c bancario IT 32 P 08327 03398 000000001060 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL, previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo degli esami effettuati, redatto a cura del Responsabile U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e del Responsabile U.O.S.D. Laboratorio Analisi della ASL di Rieti, con la vidimazione del Responsabile U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera.

ART. 6

Durata

La presente convenzione ha durata semestrale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione.

La ASL di Rieti si riserva di recedere anticipatamente dalla presente convenzione - con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno venti giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione - qualora dovessero mutare le esigenze organizzative che hanno determinato l'acquisto delle prestazioni specialistiche di interesse.

ART. 7

Oneri assicurativi

Le Aziende si impegnano ad assicurare garanzia RCT, con copertura assicurativa o con modalità alternativa, in relazione all'attività svolta per quanto di rispettiva competenza.

ART. 8

Trattamento dati personali

L'attività oggetto di convenzione sarà resa nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente.

ART. 10

Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le spese di bollo e registrazione e ogni altra spesa inerente la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Letta, approvata e sottoscritta.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Δ. 4
145

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 64669

Rieti, 02 DIC. 2019

Inviata via PEC:
protocollo@pec.aslromal.it

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 - ROMA

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A).

Con la presente si fa seguito ai precedenti tutti inerenti la proposta di convenzione in oggetto per comunicare che si resta in attesa di conoscere i tempi di formalizzazione dell'atto che regolerà il rapporto, cogliendo l'occasione per rinviare l'atto stesso rimodulato.

In attesa di cortese cenno di condivisione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dr. Gennaro D'Agostino

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

51



ASL
RIETI



20.6
215

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ESAMI DI LABORATORIO NECESSARI
PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME B TEST (FREE BETA HCG E PAPP-A)**

TRA

La ASL di Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.F. e P.I. 00821180577 in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, (*di seguito, per brevità Azienda*);

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, C.F. e P.I. 13664791004, in persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 24621 del 07/05/2019 l'Azienda inoltrava a tutte le AA.SS.LL. ed AA.OO. della Regione Lazio una richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione di durata semestrale finalizzata all'esecuzione dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A) con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre;
- con nota prot. n. 76829 del 23/05/2019 la ASL Roma 1 manifestava la propria disponibilità alla stipula indicando i termini economici del rapporto, nonché all'espletamento dell'attività di laboratorio di interesse nelle more della formalizzazione della convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto

La ASL Roma 1 si impegna a svolgere in favore della ASL di Rieti, esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame B Test (Free Beta HCG e PAPP-A), mediante il proprio personale sanitario e attraverso l'impegno di apparecchiature e di materiali di consumo propri, alle condizioni e nei limiti previsti dai successivi articoli.

✍

Al. 4
3115

ART. 2

Quantificazione prestazioni di laboratorio

L'attività di laboratorio oggetto di convenzione sarà resa con riferimento ad un numero massimo stimato di 104 (centoquattro) campionamenti che saranno inviati nel corso del semestre.

ART. 3

Modalità operative

La procedura di invio dei campioni - che avverrà a mezzo del servizio trasporti protetti - è a carico e a cura della ASL e previo contatto preventivo con il Laboratorio della ASL Roma 1 che si impegna a restituire i relativi referti.

La ASL di Rieti, con oneri a proprio carico:

- svolgerà l'attività di raccolta presso la sede dell'Ospedale San Camillo de Lellis;
- invierà alla ASL Roma 1 - con cadenza settimanale, nella giornata di martedì - a mezzo corriere, i campioni raccolti;

La ASL Roma 1:

- trasmetterà i referti alla ASL di Rieti all'indirizzo e-mail del Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, Dr. Felice Patacchiola: felice.patacchiola@asl.rieti.it, nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali. I referti, allo scopo, dovranno essere inviati in allegato al messaggio e-mail e non come testo compreso nel corpo del messaggio. Il file allegato contenente il referto dovrà essere protetto con una password che sarà comunicata a mezzo diverso canale (es. a mezzo telefono).
- custodirà i prelievi per almeno 10 anni dalla consegna dei referti alla ASL di Rieti.

ART. 4

Compensi

L'Azienda si impegna a corrispondere alla ASL Roma 1 gli importi di seguito indicati:

- € 11,47 per gonadotropina corinica B-HCG libera [S] (cur 90.27.4_2), oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 12,04/esame;
- € 32,00 per PAPP-A oltre il 5% per il ristoro dei costi generali aziendali e, dunque, complessivi € 33,60/esame.

ART. 5

Modalità di pagamento

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 1 sul c/c bancario IT 32 P 08327 03398 000000001060 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL, previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo degli esami effettuati, redatto a cura del Responsabile U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e

de

Al. 6
4/15
3

del Responsabile U.O.S.D. Laboratorio Analisi della ASL di Rieti, con la vidimazione del Responsabile U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera.

ART. 6
Durata

La presente convenzione ha durata semestrale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione.

La ASL di Rieti si riserva di recedere anticipatamente dalla presente convenzione - con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno venti giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione - qualora dovessero mutare le esigenze organizzative che hanno determinato l'acquisto delle prestazioni specialistiche di interesse.

ART. 7
Oneri assicurativi

Le Aziende si impegnano ad assicurare garanzia RCT, con copertura assicurativa o con modalità alternativa, in relazione all'attività svolta per quanto di rispettiva competenza.

ART. 8
Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

L'Azienda in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) alla presente convenzione e parte integrante della stessa, nomina la ASL Roma 1 Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l'atto, la ASL Roma 1 garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

ART. 9
Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente.

Jr

DU.4
5/15

ART. 10
Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le spese di bollo e registrazione e ogni altra spesa inerente la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Letta, approvata e sottoscritta.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

✓



ASL
RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577



ALL. A

REGIONE
LAZIO

5

ALL. 4
S/AS

**ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede legale in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "Titolare" o "ASL" o "Azienda");

E

ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito 3, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "Responsabile"),

Di seguito, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- tra la ASL di Rieti e la ASL Roma 1 è in atto una convenzione finalizzata all'esecuzione dell'esame di laboratorio B Test (Free Beta HCG e PAPP-A) (di seguito, per brevità, "Convenzione");
- per l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, la ASL Roma 1, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

H

- Per **"Legge Applicabile"** o **"Normativa Privacy"**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **"GDPR"**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto della Convenzione;
- per **"Dati Personali"**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **"Categorie particolari di dati"**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **"Dati relativi alla salute"**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **"Interessato"**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **"Servizi"**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **"Titolare"**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **"Responsabile del Trattamento"**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **"Ulteriore Responsabile"**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **"Persona autorizzata al trattamento"** o **"Incaricato"**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **"Amministratore di sistema"** o **"ADS"**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell’art. 28 del GDPR, l’Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina la ASL Roma 1 quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nella Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l’espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto della Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l’affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nella Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il

DU. 4
9/15

Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - o verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;

H

- relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
- eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
- procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata

Art. 4
MIS

e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;

- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:

✍

- trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui alla Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:
 - individuare e designare quale "Amministratore di Sistema" la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l'elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
 - mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l'elenco delle funzioni ad esse attribuite, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest'ultima;
 - adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
 - adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un'utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell'utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle

Al. 4
13/15

presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;

- o procedere, annualmente, alla verifica dell'operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- o produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaurientemente tutti i processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nella Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nella Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno con la Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura,

DU. 1

AS/AS

la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata della Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno
ASL Roma 1

Il Titolare del trattamento
ASL Rieti

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

f

Al. 5
1/2

Subject: [0011657-2020] Invio accordo convenzione con la Asl di Rieti "per l'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame "B-test" (Free Beta HCG e PAPP-A).

From: protocollo@pec.aslroma1.it

Date: 24/01/2020, 12:34

To: asl.rieti@pec.it

ASL Roma 1

Protocollo n. 11657 del 24/01/2020

— Attachments: —

Segnatura.xml	2,9 KB
P.11657-24.01.2020.pdf	24,6 KB

M.S.
2/2

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Affari Generali

Prot. n.

Trasmessa a mezzo PEC:
asl.rieti@pec.it

Al Dirigente UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI
Asl Rieti
Dr. Roberto Longari
Via del Terminillo 42
02100 Rieti

ASL Roma 1

N. 0011657 del 24/01/2020 - Partenza



05809120200011657P00

OGGETTO: invio accordo convenzione con la ASL di Rieti "per l'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame "B-test" (Free Beta HCG e PAPP-A).

Si fa seguito e riferimento alla corrispondenza precedentemente intercorsa, e si comunica che la scrivente Azienda ha adottato la deliberazione n. 50 del 22.01.2020, avente ad oggetto "Convenzione con la ASL di Rieti per l'espletamento di esami di laboratorio necessari per l'esecuzione dell'esame "B-Test" (Free Beta HCG e PAPP-A) di durata semestrale dalla sottoscrizione".

Pertanto si trasmette la Convenzione in argomento con invito a restituirla debitamente sottoscritta digitalmente dal Vs. rappresentante legale, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.aslroma1.it:

Sarà nostra cura rimmetterVi, successivamente, l'atto di Vs. spettanza firmato anche dal Direttore Generale della ASL Roma 1.

Il Direttore sostituto UOC AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Gloria Ciccarelli)

Allegato:

- Copia atto deliberativo n. 50/2020
- Copia convenzione

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

www.aslroma1.it
p.iva 13664791004

UOC AFFARI GENERALI
tel. +39.06. 68357129
Ufficio Convenzioni - 0668352028

lp